



L'EDUCAZIONE DI GENERE A SCUOLA: PROFILI GIURIDICI¹

Intervista ad Arianna Pitino

Quale il rapporto tra l'educazione di genere e la tutela dei diritti delle donne? Che ruolo ha la scuola, secondo la normativa? Ne parliamo con Arianna Pitino, docente di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Genova

(arianna.pitino@unige.it)

Che rapporto c'è a livello giuridico tra educazione di genere e tutela dei diritti delle donne?

Uno dei principali strumenti per garantire il fondamentale diritto umano all'autodeterminazione delle donne è l'accesso all'istruzione.

In Italia, il diritto all'istruzione è garantito a tutti/e i bambini e le bambine (italiani/e e stranieri/e, anche non in regola con le condizioni di ingresso e di soggiorno) che possono accedere alla scuola senza discriminazioni di carattere formale.

Nella prospettiva della parità di genere è però necessario fare un passo in più e considerare il diritto all'istruzione anche nella sua veste sostanziale. Un'istruzione pubblica poco attenta alla parità tra i generi o comunque non (o poco) orientata a contrastare forme purtroppo ancora diffuse di educazione, anche familiare, e modelli culturali di ispirazione patriarcale, può produrre conseguenze negative sia sulla salute delle donne (pensiamo alla salute sessuale e riproduttiva, messa in pericolo, tra l'altro, da matrimoni e gravidanze precoci), sia sul lavoro femminile (incentivando fenomeni ben noti quali la segregazione lavorativa verticale e orizzontale e/o maggiori difficoltà nel raggiungere posizioni apicali, disparità retributive e in generale minore capacità economica delle donne a causa della doppia presenza lavorativa e familiare).

L'*educazione di genere* - già dai primissimi anni di scolarizzazione - può contribuire a diffondere una cultura incentrata sulla parità tra i generi e a prevenire forme di discriminazione (soprattutto nel lavoro) e di violenza (sia nel lavoro, sia in ambito familiare e relazionale) sulle donne che tendono a diventare più frequenti soprattutto in età adulta.

¹ Introduzione e domande a cura di Daniela Bagattini e Valentina Pedani, Indire.

Lo scopo è quello di porre fine a una cultura che incardina i ruoli maschili e femminili all'interno di modelli stereotipati che, quasi sempre, propongono visioni gerarchizzate (e prevalentemente statiche) in cui il genere femminile si trova in un rapporto di subordinazione rispetto al genere maschile. Si replicano così, di continuo e in modo pervasivo a livello sociale, rapporti di potere asimmetrici in senso sfavorevole alle donne, rispetto ai quali i pubblici poteri hanno il dovere (e non una mera facoltà) di intervenire in quanto soggetti chiamati ad attuare il principio di eguaglianza tra le donne e gli uomini solennemente sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana non solo in senso formale, ma anche (e soprattutto, in questo caso) sostanziale.

Si parla molto di rapporto tra scuola ed educazione di genere, anche, talvolta, con una certa preoccupazione: cosa ci dice la norma al proposito?

La prima fonte normativa in materia di educazione di genere va cercata nel diritto internazionale e, in particolare, nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 ed entrata in vigore in Italia il 3 settembre 1981. La CEDAW, per la prima volta, ha indicato espressamente l'istruzione come uno strumento idoneo a contrastare le discriminazioni tra le donne e gli uomini ponendo l'accento sull'educazione alla parità tra i generi e sul contrasto degli stereotipi femminili e maschili.

Nelle Osservazioni conclusive espresse nel 2017 dal Comitato CEDAW rispetto al VII Rapporto periodico presentato dall'Italia veniva evidenziata in modo positivo l'approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 che, per la prima volta, ha introdotto nel sistema nazionale di istruzione e di formazione l'educazione di genere.

Più oltre, nello stesso documento, il Comitato CEDAW sottolineava però che l'Italia aveva adottato "limitate misure [...] per eliminare gli stereotipi nel sistema di istruzione, compresi i testi ed i curricula scolastici" (par. 25, lett. b, 7/19)", unitamente alla "mancanza nelle scuole di un'istruzione obbligatoria, omnicomprensiva ed appropriata all'età, con riguardo alla salute ed ai diritti sessuali e riproduttivi" (par. 35, lett. c, 12/19); e raccomandava alle competenti autorità italiane di avviare "una strategia globale per eliminare e modificare attitudini patriarcali e stereotipi di genere [...] rivedendo i libri e i curricula scolastici [...]" (par. 26, lett. a, 7/19).

Quindi secondo lei esiste un diritto all'educazione di genere?

In via preliminare ritengo necessario sottolineare come vi sia un obbligo da parte dello Stato italiano di conformarsi e attuare le norme presenti in Convenzioni internazionali come la *CEDAW* e la *Convenzione di Istanbul*, ratificate e dunque vigenti nel nostro ordinamento giuridico.

Il nostro Stato ha provveduto ad attuare il diritto internazionale sopra citato approvando la legge 13 luglio 2015, n. 107 grazie alla quale l'educazione di genere ha fatto il suo primo ingresso nell'ordinamento italiano. In particolare, è stato affidato alle istituzioni scolastiche, in sede di definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), il compito di adeguare i programmi scolastici e i metodi di insegnamento all'educazione di genere. Nell'art. 1, c. 16 della l. n. 107/2015 si dispone, infatti, che il PTOF "assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori".

Nel prevedere "l'attuazione dei principi di pari opportunità", "l'educazione alla parità tra i sessi" e la "prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni" l'art. 1, c. 16 della l. n. 107/2015 individua dunque un insieme di obiettivi che, considerati nel loro insieme, danno forma all'educazione di genere.

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 107/2015 sono state approvate dal MIUR le Linee guida *Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione*, che avrebbero dovuto essere lo strumento amministrativo di riferimento per coordinare a livello nazionale gli interventi connessi all'educazione di genere predisposti dalle singole istituzioni scolastiche. Leggendo le Linee guida si rinvencono però molte affermazioni di principio, piuttosto generali e generiche, che di fatto non forniscono nessuna istruzione operativa alle scuole circa le azioni da intraprendere per rendere effettiva l'educazione di genere, come invece ci si sarebbe aspettati da un documento che per sua natura dovrebbe servire ad armonizzare tali interventi a livello nazionale.

L'ordinamento italiano, nel rispetto delle norme generali dello Stato in materia di istruzione, riconosce alle istituzioni scolastiche l'autonomia amministrativa, didattica e organizzativa (v. artt. 117, c. 2, lett. n e 118, c. 4 Cost., art. 21 l. n. 59/1997 e l. n. 107/2015). L'autonomia c.d. funzionale delle istituzioni scolastiche si esprime, tra l'altro, nella definizione del PTOF che rappresenta il piano di azione educativa e di istruzione dei singoli istituti scolastici e "il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, che esplicita

la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia" (Tar Napoli, sez. IV, 8 novembre 2018, n. 6508).

L'educazione di genere entra pertanto nel sistema scolastico italiano al livello dei PTOF, senza essere parte integrante dei programmi scolastici e quindi senza nessun vincolo specifico dal punto di vista del contenuto. Ogni singola scuola, di fatto, è dunque libera di scegliere *se e come* predisporre i relativi interventi in materia di educazione di genere a seconda delle sensibilità (culturali, politiche, religiose, economiche, ecc...) che emergono dal contesto sociale, territoriale e dalla stessa comunità scolastica.

In punto di diritto si può osservare che l'assenza di interventi in materia di educazione di genere nei PTOF dà luogo alla violazione sia dell'art. 1, c. 16 della l. n. 107/2015, sia degli obblighi internazionali derivanti in modo particolare dalla CEDAW e da altri importanti strumenti di diritto internazionale ratificati dall'Italia, tra cui la Convenzione di Istanbul. In concreto, però, far valere tali rivendicazioni davanti al giudice amministrativo appare assai arduo sia in termini formali, sia sostanziali.

A oggi, quindi, mi sembra di poter concludere che l'aver affidato all'autonomia degli istituti scolastici l'educazione di genere prevista dalla l. n. 107/2015 abbia reso alquanto incerta e aleatoria la sua effettiva implementazione in modo omogeneo a livello nazionale. In assenza di indicazioni specifiche da parte dello Stato centrale, oltretutto di sanzioni e di incentivi di qualsiasi tipo per le scuole che attuano l'educazione di genere, quest'ultima si presenta al più come un indirizzo impartito agli istituti scolastici, che lascia insoddisfatti di fronte ai doveri di tutela della parità di genere derivanti dal diritto interno - *in primis* dalla Costituzione - e internazionale.

Per approfondimenti sul tema della parità e della non discriminazione dal punto di vista giuridico:

A. Pitino, *Profili giuridici dell'educazione di genere dei bambini e delle bambine nell'ordinamento italiano*, in M.M. Coppola, A. Donà, B. Poggio, A. Tuselli (a cura di), *Genere e R-esistenze in movimento. Soggettività, Azioni, Prospettive*, Editrice Università degli Studi di Trento, 2020, p. 293-303.

A. Pitino, *Riflessioni sull'educazione sessuale e affettiva in Italia a margine delle sentenze n. 141 del 2019 e n. 278 del 2019 della Corte costituzionale in tema di prostituzione femminile* (in corso di pubblicazione nel 2020).

A. Pitino (a cura di), *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata. Un'analisi multidisciplinare*, Giappichelli, Torino, 2015, p. V-238.

A. Pitino, *Dalle pari opportunità all'equilibrio tra i generi nella rappresentanza politica? Prime osservazioni dopo il "no" al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016*, in A. Murgia, B. Poggio (a cura di), *Saperi di genere. Prospettive interdisciplinari su formazione, università, lavoro, politiche e movimenti sociali*, Ed. Università degli Studi di Trento, 2017, p. 582-593.